

**Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 06-12-2018) 25-02-2019, n. 5482**

Fatto Diritto P.Q.M.

**IMPOSTA SUI REDDITI**

Redditi di lavoro

**IMPOSTE E TASSE IN GENERE**

Rimborso dell'imposta

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

sul ricorso 5775-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

L.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2347/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

**Svolgimento del processo**

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva rigettato l'appello da essa proposto avverso la decisione della CTP di Lecce.

Quest'ultima aveva accolto il ricorso proposto da L.L. avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'IRPEF versata a titolo di acconto sulle somme corrispostegli dal datore di lavoro a titolo di mancato godimento delle ferie.

Nella decisione impugnata la CTR ha sostenuto la natura risarcitoria dell'indennità in questione, corrisposta al contribuente per mancata fruizione di riposi;

**Motivi della decisione**

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 6 T.U.I.R., commi 1 e 2, degli artt. 46 e 48 T.U.I.R., e dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il compenso sostitutivo in questione troverebbe la sua causa nel rapporto di lavoro; d'altra parte il T.U.I.R. conterrebbe una minuziosa elencazione delle varie indennità, sì che quelle non espressamente disciplinate sarebbero state tutte tassabili.

che l'intimato non si è costituito;

che l'unico motivo di ricorso è fondato;

che, infatti, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l'indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 46 e 48, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore; sia perchè un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (cfr. in termini Cass. sez. 6 T n. 1232 del 2015; Cass. sez. 6 T n. 8915 del 2014);

che i giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;

che le circostanze che caratterizzano la presente vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo, compensando fra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.